



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in più Paesi (Italia/**Svizzera**) appartenenti all'Unione Europea dal sig. **Stefano CANZI**;

VISTO l'art. 2 del decreto legislativo n. 206/2007 il quale al comma 3 stabilisce che per i cittadini della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con l'Unione Europea;

VISTA la decisione n. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera istituito dall'art. 14 dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 30 settembre 2011 che sostituisce il relativo allegato III – relativo al reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

VISTA, in particolare, l'attestazione della competente Confederazione Svizzera – Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR – Riconoscimento dei diplomi, la quale in data 08.8.2013 dichiara che il "*Master*" indicato nel dispositivo *autorizza all'esercizio della professione regolamentata di insegnante di musica*;

VISTE, in particolare, l'attestazione del 31/3/2015 della CDPE – Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione e le attestazioni del 28/4 e 28/5/2015 della competente Confederazione Svizzera – Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR – che con risposta univoca a specifico quesito

avanzato da questa Direzione Generale certificano che “*l’insegnamento musicale individuale (strumento o vocale) e l’insegnamento di gruppo (coro e direzione d’orchestra) nelle scuole di ogni ordine e grado è regolamentato in Svizzera ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) della direttiva 2005/36/CE, e che il titolo sotto indicato abilita l’interessato ad esercitare le summenzionate attività*”;

VISTO l’art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l’esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7.10.2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

CONSIDERATO che l’interessato, cittadino italiano, di madrelingua italiana, possiede la competenza linguistica necessaria, in quanto ha conseguito la formazione secondaria ed accademica in Italia;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, e successive modifiche, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell’accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l’interessato è qualificato nello Stato membro d’origine;

RILEVATO altresì, che ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, l’esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post – secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post – secondario;

TENUTO CONTO di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto legislativo più volte citato n. 206/2007, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 314 del 09.03.2018, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

VISTA la nota prot. n.1612 del 29.07.2019, con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Paccino” di Sovico (MB) ha fatto conoscere l’esito favorevole del tirocinio di adattamento, svolto dall’interessato;

D E C R E T A

1 - Il titolo di formazione professionale così composto:

- “Diploma di flauto” conseguito il 17 settembre 1992 presso il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano;

- “Master of Arts in Music Pedagogy major in Instrumental/Vocal Pedagogy - strumento Flauto”, rilasciato il 21.06.2010 presso la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) – Conservatorio della Svizzera italiana,

posseduto dal cittadino italiano **Stefano CANZI**, nato a Seregno (MB) il 08.03.1973, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all’esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per la classe di concorso:

**A-56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO –
FLAUTO TRAVERSO,**

3 - Il presente decreto, per quanto dispone l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca